



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI – SILENZIO ASSENSO

TAR Lazio, sez. V quater, 17 aprile 2026, n. 6976: art. 44 comma 10 d.lgs. 259/2003 - alla formazione del silenzio assenso non osta un mero parere urbanistico contrario – il silenzio assenso si forma solo all'esito di una istruttoria completa e coerente

La vicenda riguarda la presentazione al SUAP di un'istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l'installazione di un impianto di telefonia mobile, in un'area urbanizzata ma sottoposta a vincolo aeronautico per la vicinanza ad un aeroporto militare. A fronte dell'istanza veniva avviata una conferenza di servizi decisoria ex art. 14 della L. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, fissando il termine perentorio per l'acquisizione dei vari pareri ed assensi previsti. Entro il termine, l'ufficio urbanistica del Comune esprimeva parere contrario, motivando sul punto. Nonostante la presenza del parere contrario, l'amministrazione procedente rimaneva inerte, mentre l'operatore comunicava l'avvio dei lavori, dichiarando di agire in forza di autocertificazione e del supposto titolo perfezionato per silenzio assenso ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. L'istante, dopo aver presentato istanza di accesso agli atti, rimasta inevasa, ricorreva al TAR competente.

Con la sentenza in commento, il Giudice amministrativo, dopo aver ricordato le disposizioni semplificatorie volte a favorire l'installazione degli impianti di telefonia mobile, ricorda, in particolare che, ai sensi del comma 10 dell'art. 44 citato, le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data



comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Tanto premesso, il TAR rileva che la disposizione richiamata, nell'individuare, tra le circostanze che ostano alla formazione del silenzio-assenso, la comunicazione di un dissenso motivato da parte di un'“*amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale*”, non risulta applicabile al caso di specie in quanto la norma rinvia a soggetti che esercitano una funzione di tutela del vincolo paesaggistico o territoriale in senso proprio, non una generale funzione urbanistica comunale, come quella censurata. Nel caso in esame, il parere negativo dell'Area Urbanistica del Comune, dopo aver evidenziato l'assenza di vincoli paesaggistici, si era limitato ad esprimere una valutazione di compatibilità urbanistica, fondata su criteri localizzativi (piano antenne, siti preferenziali, presenza di edifici sensibili), senza alcun esercizio di poteri di tutela paesaggistica in senso proprio. Peraltro, il TAR considera, altresì, che nella fattispecie il Comune si era auto-vincolato a monte, emanando il c.d. “regolamento antenne” con cui aveva individuato dei siti preferenziali ove posizionare gli impianti, e, dunque, l'aver espresso, attraverso la sua Area Urbanistica, un parere negativo rispetto alla localizzazione della stazione radio base doveva avere conseguenze diverse. Infatti, a fronte di tale previsione regolamentare, l'Ente avrebbe dovuto provvedere negativamente o quantomeno spiegare le ragioni della conclusione positiva del procedimento, considerate le criticità precedentemente emerse. Conclude il TAR, accogliendo il ricorso della Società, che “*il meccanismo del silenzio-assenso non consente di prescindere dal rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, tra cui quelli di completezza dell'attività istruttoria, di non contraddittorietà e di comprensibilità della decisione*”. Di conseguenza, non può ammettersi che l'unica esternazione dell'ente procedente sul merito dell'autorizzazione risieda in un parere negativo di un suo ufficio e, tuttavia, il procedimento si concluda con esito positivo senza necessità di altra attività istruttoria o di specifiche spiegazioni.

[Consulta la sentenza](#)